

# COMUNE DI SALTRIO

## STATUTO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12.09.2002.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **27 in data 28.06.2006.**

~~in rosso barrato: le parti di testo eliminate con la modifica del 28.06.2006.~~

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### *Articolo 1* *Autonomia statutaria*

1. Il Comune di Saltrio è un ente autonomo territoriale appartenente alla Repubblica italiana, avente la rappresentanza generale degli interessi fondamentali della comunità locale, secondo i principi della Costituzione, dei trattati dell'Unione Europea e gli indirizzi generali degli atti normativi dell'Unione Europea, della Repubblica italiana, e della Regione Lombardia.

2. Il Comune esercita il proprio autogoverno attraverso le prerogative e per mezzo degli istituti di cui al proprio Statuto.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Saltrio nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Varese e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

#### *Articolo 2* *Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Saltrio ispirandosi ai principi della Costituzione e degli atti fondamentali dell'Unione Europea.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla vita della comunità.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.

4. In particolare il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) assicurare adeguati strumenti di assistenza sociale e solidarietà a sostegno della famiglia, degli anziani, dei minori, delle fasce di popolazione in condizioni di disagio ed alle nuove povertà emergenti, anche con il concorso delle associazioni di volontariato;

b) favorire la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, per il superamento degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

c) tutelare sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, difendere l'ambiente dalle fonti di inquinamento, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

d) rendere effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica dei sessi, garantendo pari opportunità;

e) sostenere lo sviluppo delle attività culturali, ricreative, sportive, per favorire una maggiore aggregazione della comunità, e la sua apertura verso la più ampia comunità nazionale e internazionale;

f) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere naturalistico e sociale;

g) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia; valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori, all'impegno per il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

### **Articolo 3**

#### **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi, anche attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia di Varese e la Regione Lombardia sono informati ai principi di cooperazione, di equità, di complementarietà e sussidiarietà tra le varie sfere di competenza.

4. Al fine di raggiungere una migliore funzionalità dei servizi, il comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana della Valceresio.

### **Articolo 4**

#### **Territorio e sede comunale**

1. Il Comune di Saltrio è costituito dalle seguenti borgate, frazioni, agglomerati storicamente riconosciute dalla comunità: *Crotto, Sassello, Grasso e Villa Oro*.

2. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica, si estende per 3,47 kmq e confina con i Comuni di Viggiù, ad ovest ed a nord, Clivio, a sud, e con la Confederazione Elvetica, a nord ed a est.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro cittadino in Via Cavour al n. 37.

4. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze accertate dal sindaco, il consiglio e la giunta comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede naturale.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare da tenersi secondo le modalità di cui all'articolo 10 dello Statuto.

### **Articolo 5**

#### **Albo Pretorio**

1. Presso il palazzo municipale è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il funzionario a tale scopo individuato nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi cura l'affissione degli atti all'albo pretorio, avvalendosi di un messo e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

### **Articolo 6**

#### **Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Saltrio e lo stemma approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1976.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

## **TITOLO I I**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

#### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

### **Articolo 7**

#### **Partecipazione popolare**

1. Il comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, anche al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e gli istituti di consultazione, partecipazione e impulso quali consultazioni, *referendum*, petizioni, istanze e proposte. Le modalità operative di realizzazione di tali istituti, per quanto non indicato nello statuto, sono disciplinate in apposito regolamento comunale.
3. Il comune garantisce, attraverso i propri uffici, la partecipazione dei soggetti singoli o associati portatori di un interesse legittimo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'ente e l'accesso agli atti con le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti comunali.

#### **CAPO II**

#### **ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO**

### **Articolo 8**

#### **Associazionismo**

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza le forme associative e di cooperazione, aventi anche natura di volontariato, tra cittadini presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, su istanza di parte, registra le associazioni che operano sul territorio comunale e che siano dotate di proprio statuto, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete, ad ordinamento non democratico, aventi caratteristiche non compatibili con i principi fondamentali espressi

dalla Costituzione o dai trattati costitutivi dell'Unione Europea o che perseguano fini illeciti o comunque non compatibili con quelli del comune.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

### **Articolo 9**

#### ***Prerogative delle associazioni***

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentate o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 7 giorni.

4. Alle associazioni registrate a norma dell'articolo 8 dello statuto, possono essere erogate forme di incentivazione mediante apporti sia di natura finanziaria o patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo, con le modalità fissate in apposito regolamento.

## **CAPO III**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 10**

##### ***Consultazioni***

1. L'amministrazione comunale può indire, mediante deliberazione del consiglio comunale da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi membri, consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa del comune.

2. Le modalità di svolgimento delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7, secondo comma, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 14, per quanto applicabili.

#### **Articolo 11**

##### ***Petizioni***

1. Tutti i soggetti residenti nel territorio comunale, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, tramite l'organo competente, provvede in merito o ne dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al primo dei firmatari.

#### **Articolo 12**

##### ***Istanze***

1. I soggetti e le associazioni residenti in forma singola o associata possono rivolgere al sindaco delle istanze con cui chiedere delucidazioni o chiarimenti su specifici aspetti dell'attività amministrativa comunale.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro 60 giorni dal sindaco.

### **Articolo 13** **Proposte**

1. Un numero di soggetti residenti nel comune non inferiore a cento può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i successivi 60 giorni all'organo competente ad emanare il provvedimento finale corredate, nel caso in cui competente ad emanare l'atto sia un organo di governo, dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente.

2. Perché siano accoglibili, le proposte di cui al primo comma devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.

3. L'organo competente a compiere l'istruttoria e quello competente ad emanare il provvedimento possono sentire i proponenti. Salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano un termine maggiore, il procedimento deve concludersi entro 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione della proposta.

4. Nei casi previsti dalla legge, tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi per il conseguimento di pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata avanzata la proposta popolare.

### **Articolo 14** **Referendum**

1. Un numero di soggetti iscritto nelle liste elettorali del comune non inferiore al 15 % dell'intero corpo elettorale o il consiglio comunale con deliberazione da assumere a maggioranza assoluta dei propri membri, possono chiedere che venga indetto *referendum* consultivo su tutte le materie di competenza comunale meno che in materia di tributi locali, tariffe, attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali, pianificazione urbanistica nonché su materie sulle quali sia stato già indetto referendum negli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di deposito della richiesta.

2. La richiesta di *referendum* viene formulata mediante l'indicazione dell'esatto quesito su cui è richiesto il pronunciamento popolare.

3. Le modalità di verifica e accoglimento della richiesta di *referendum* nonché di svolgimento dello stesso, per quanto non indicato nello statuto e non stabilito dalla legge, sono fissate nel regolamento comunale di cui all'art 7, secondo comma. L'accoglimento della richiesta di *referendum* è decretata dal sindaco previa verifica formale da parte dell'ufficio elettorale sulla regolarità dell'istanza e controllo di delibazione sostanziale sulla natura del quesito effettuato da apposita commissione di esperti nominata dalla giunta comunale. Alla giunta comunale spetta la fissazione della data della consultazione referendaria, avuto riguardo a quanto disposto dalla legge. Il *referendum* è valido se ha preso parte alla consultazione almeno il 50 % più uno dei componenti il corpo elettorale.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del *referendum* effettuata dal sindaco, il consiglio comunale delibera se intende conformarsi o meno all'esito della consultazione, emanando nel primo caso un atto di indirizzo per l'attuazione del risultato referendario.

5. La deliberazione consiliare di mancato adeguamento deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

### **Articolo 15** **Accesso agli atti**

1. Ai soggetti singoli o associati che vantino un interesse legittimo alla visione o all'estrazione di copia di atti del comune, è garantito, con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali, il diritto di accesso

**Articolo 16**  
**Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, e di quelli per cui specifiche norme di legge o di regolamento ne vietano la ostensibilità, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati di norma mediante affissione all'albo pretorio.

2. Il contenuto degli atti aventi destinatario determinato deve essere comunicato all'interessato.

**Articolo 17**  
**Difensore civico**

1. Il comune si avvale del difensore civico della comunità montana.

2. Le modalità di elezione, revoca e funzionamento dell'istituto del difensore civico sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi con la comunità montana nonché nello statuto e in apposito regolamento di quest'ultimo ente.

**TITOLO III**  
**ORDINAMENTO STRUTTURALE**

**CAPO I**  
**ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTRIBUZIONI**

**Articolo 18**  
**Organi di governo**

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e specificate dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del comune.

3. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col sindaco e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

5. Gli organi di gestione tecnico-amministrativa svolgono le funzioni loro demandate dalla normativa vigente nonché dai provvedimenti di organizzazione del comune.

6. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con le modalità previste nei relativi regolamenti comunali. I relativi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

**Articolo 19**  
**Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Le competenze del consiglio comunale sono quelle attribuitegli dalla legge e dallo statuto. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco o, in sua assenza, al vicesindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza nella seduta consiliare del sindaco e del vicesindaco o qualora il vicesindaco sia assessore esterno ed il sindaco è assente, presiedono il consiglio comunale, nell'ordine:

a) l'assessore, non esterno, cui il sindaco abbia conferito temporaneamente la delega a sostituirlo durante la propria assenza e quella del vicesindaco;

b) il consigliere comunale eletto, solo per la seduta consiliare interessata, quale temporaneo presidente del consiglio, in apertura della seduta in cui si verifica l'assenza del soggetto chiamato a presiederlo ai sensi del primo comma e del secondo comma lettera a) del presente articolo; le operazioni di voto sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge. Nel caso di mancata approvazione entro i termini previsti dalla legge dello schema di bilancio di previsione da parte della giunta comunale o del bilancio di previsione o della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi da parte del consiglio comunale la competenza a nominare il commissario per l'adozione degli atti previsti dalla legge è attribuita al prefetto. Compete in ogni caso al segretario comunale informare tempestivamente il prefetto del verificarsi di uno degli eventi che, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è causa di scioglimento del consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Le sedute del consiglio possono essere ordinarie, straordinarie e urgenti, di prima e di seconda convocazione e hanno luogo, di norma, in seduta pubblica. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale definisce, individua e disciplina le differenti tipologie di sedute consiliari.

9. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

10. Contestualmente all'effettuazione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte della giunta. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

## **Articolo 20** **Commissioni**

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, e secondo il principio di proporzionalità della loro composizione e quello di trasparenza ed economicità del loro funzionamento, commissioni permanenti o temporanee per l'esame di particolari problematiche di competenza dell'amministrazione comunale o d'indagine sull'attività dell'amministrazione stessa. La materia di competenza di ogni commissione è individuata nella deliberazione consiliare con cui la commissione viene istituita. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e dalla deliberazione consiliare di costituzione della commissione.

3. Le commissioni, a qualunque titolo istituite, hanno sempre competenza consultiva e/o propositiva, essendo loro preclusa l'emanazione di provvedimenti amministrativi aventi rilevanza verso l'esterno.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi ne facciano richiesta.

## **Articolo 21**

### **Consiglieri**

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il segretario comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo e lo invita, contestualmente, a fornire per iscritto le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di venti giorni dalla notifica della richiesta. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale, nel corso della sua prima seduta utile, esamina le giustificazioni addotte dall'interessato e delibera in merito alla decadenza del consigliere.

3. Nel caso in cui il consiglio abbia pronunciato la decadenza dalla carica dell'interessato, si procede alla surroga con le modalità fissate dalla legge.

4. Ai fini di quanto indicato al comma secondo, per far valere i motivi che giustificano l'assenza, il consigliere è tenuto ad illustrarli succintamente e per iscritto con una nota da far pervenire alla segreteria comunale antecedentemente alla apertura della seduta in cui lo stesso risulterà assente.

5. Ai fini di quanto indicato al comma secondo, per seduta consiliare si intende una riunione del consiglio effettivamente tenutasi a seguito di constatazione della sussistenza del numero legale e per assenza del consigliere si intende quella relativa ad una intera seduta dell'organo.

## **Articolo 22**

### **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Le modalità e le forme di esercizio delle prerogative che la legge attribuisce ai consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

2. Con le modalità fissate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ciascun consigliere è tenuto ad eleggere, nel territorio comunale, un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consigliere gode di un gettone di presenza attribuito ed eventualmente trasformabile in indennità nelle modalità fissate dalla legge.

## **Articolo 23**

### **Gruppi Consiliari**

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del consiglio.



2. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non facenti parte della giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

#### **Articolo 24** **Sindaco**

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Le competenze assegnate dalla legge al sindaco, quale organo di amministrazione, vigilanza e organizzazione, oltre che nelle rispettive norme di riferimento, sono specificate negli articoli seguenti.

#### **Articolo 25** **Attribuzioni di amministrazione del sindaco**

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, e, fermo restando l'assetto generale delle competenze, può delegare la trattazione di singoli affari o materie agli assessori.

2. In particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, e, sentita la giunta e fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del consiglio comunale nei casi previsti dalla legge, stipula gli stessi;

c) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

#### **Articolo 26** **Attribuzioni di vigilanza del sindaco**

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

## **Articolo 27**

### **Attribuzioni di organizzazione del sindaco**

1. Il sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni di organizzazione:
  - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio e della giunta comunale, ne dispone le convocazioni e li presiede secondo quanto disposto dai rispettivi regolamenti;
  - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
  - c) riceve tutti gli atti di sindacato ispettivo da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

## **Articolo 28**

### **Vicesindaco**

1. Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Nel caso in cui si preveda la contemporanea assenza del vicesindaco e del sindaco, questi può nominare temporaneamente vicesindaco un altro assessore.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

## **Articolo 29**

### **Impedimento permanente del sindaco**

1. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato, ad ogni conseguente effetto previsto dalla legge, da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama e nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco che vi provvede sentiti i capigruppo consiliari.
3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione entro dieci giorni dalla presentazione della relazione dichiarando, se ne ricorrono le condizioni, lo stato di impedimento permanente del sindaco.

## **Articolo 30**

### **Giunta comunale**

1. La giunta è l'organo di governo del comune, collabora col sindaco e impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

## **Articolo 31**

### **Composizione della giunta**

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a 4 di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma primo, il numero effettivo degli assessori è stabilito dal sindaco che, anche in corso di mandato amministrativo, può modificare il numero degli assessori avuto riguardo a particolari e/o temporanee esigenze del comune. In ogni caso, il numero degli assessori non può scendere al di sotto di due unità.
3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; fermo restando il numero massimo di assessori di cui al comma primo, possono tuttavia essere nominati non più di

due assessori esterni al consiglio, che possiedano i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, ~~e che non risultino tra i candidati non eletti alla carica di consigliere comunale nelle ultime elezioni amministrative comunali~~ e sempre che siano in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale attestata dal rispettivo *curriculum vitae*.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5. Ai sensi dell'articolo 53, ventitreesimo comma, della legge 23.12.2000 n. 388, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può stabilire che, alle condizioni e con la modalità di cui alla suddetta disposizione normativa, tutti o alcuni incarichi di responsabilità di uffici e servizi siano affidati al sindaco, a uno o a più assessori. Sono fatte salve le attribuzioni del segretario comunale e del direttore generale, se nominato.

### **Articolo 32**

#### **Nomina della giunta**

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. La sostituzione degli assessori revocati o dimissionari è obbligatoria nel caso in cui il numero degli altri assessori scenda al di sotto delle due unità. In tal caso la nomina dei nuovi assessori deve avvenire entro quindici giorni dal verificarsi della *vacatio*.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

### **Articolo 33**

#### **Funzionamento della giunta**

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e verifica l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dal segretario comunale.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti l'organo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

### **Articolo 34**

#### **Competenze della giunta**

1. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Le competenze della giunta sono fissate dalla legge. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la giunta adotta gli atti indicati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

## **CAPO II**

### **ORGANI DI GESTIONE E LORO ATTRIBUZIONI. ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DEGLI UFFICI.**

### **Articolo 35**

#### **Organi di gestione**

1. Sono organi di gestione tecnico-amministrativa del comune il segretario comunale, il direttore generale se nominato, i responsabili degli uffici e dei servizi ed il revisore dei conti. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e specificate dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. E' fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 31, quinto comma.

### **Articolo 36**

#### **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi di governo e la funzione di gestione tecnico-amministrativa attribuita agli organi burocratici.

2. Gli uffici sono organizzati attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Nel regolamento di organizzazione sono fissate le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi di governo.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

### **Articolo 37**

#### **Segretario comunale**

1. Il comune ha un segretario comunale, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia e iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco. La sua nomina, la conferma e la revoca sono disciplinate dalla legge.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione congiunta dell'ufficio del segretario comunale.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il segretario comunale espleta le funzioni di collaborazione, assistenza, consulenza e garanzia assegnategli dalla legge e specificate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

### **Articolo 38**

#### **Direttore generale**

1. Con le modalità fissate dalla legge, il comune può avvalersi della figura del direttore generale nominando un soggetto esterno all'ente, previo convenzionamento con altri enti la cui popolazione, sommata a quella del comune di Saltrio, raggiunga i 15.000 abitanti, al fine della gestione congiunta delle funzioni spettategli o, in alternativa, affidandone le funzioni al segretario comunale.

2. In ogni caso, il direttore generale espleta le funzioni di gestione, coordinamento, sovrintendenza ed attuazione degli obiettivi degli organi di governo affidategli dalla legge e specificate nel regolamento comunale per il funzionamento degli uffici.

### **Articolo 39**

#### ***Responsabili degli uffici e dei servizi***

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete l'emanazione di tutti gli atti di gestione anche a rilevanza esterna che il regolamento di organizzazione degli uffici non riserva al direttore generale.

2. I responsabili provvedono altresì a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Nell'ambito delle competenze loro assegnate, i responsabili provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. La nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi compete al sindaco che vi provvede conformemente a quanto disposto dal CCNL di comparto e dal regolamento di organizzazione degli uffici.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui vengano attivate le modalità organizzative di cui all'articolo 31, quinto comma.

### **Articolo 40**

#### ***Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione***

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione per particolari esigenze di carattere funzionale dell'attività amministrativa del comune anche al fine di ricoprire, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi.

2. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

3. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

### **Articolo 41**

#### ***Revisore dei conti***

1. Le modalità di nomina e le funzioni del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e specificate dal regolamento comunale di contabilità.

## **TITOLO I V**

### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORMATIVA**

#### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

## **Articolo 42**

### **Obiettivi dell'attività amministrativa**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa e normativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

## **Articolo 43**

### **Controllo interno**

1. Il comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art 147 del D.Lgs. n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

## **Articolo 44**

### **Finanza e contabilità**

1. L'ordinamento della finanza e della contabilità del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria è attuata secondo i principi costituzionali di progressività delle imposte e di capacità contributiva dei soggetti passivi.

## **CAPO II SERVIZI PUBBLICI**

## **Articolo 45**

### **Servizi pubblici comunali**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che vengono gestiti nelle forme previste dalla legge previa valutazione comparativa tra le varie forme di gestione.

2. E' possibile la gestione di servizi in convenzione con altri enti locali o mediante delega a favore della comunità montana nel caso di servizi a rilevanza sovracomunale. In ogni caso la convenzione e la delega disciplinano le modalità generali di svolgimento del servizio nonché la facoltà di recesso da parte del comune.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società miste, anche a prevalente capitale privato, possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Le attività svolte attraverso i servizi pubblici si attengono alla normativa di salvaguardia dei diritti della persona da garantire in caso di sciopero.

## **Articolo 46** **Aziende speciali**

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e aventi ad oggetto uno degli scopi stabiliti dalla legge, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito statuto e da propri regolamenti interni.

4. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

## **Articolo 47** **Istituzioni**

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale e aventi ad oggetto uno dei fini previsti dalla legge.

2. Il provvedimento consiliare di costituzione, disciplina, attraverso apposite norme regolamentari, l'organizzazione e l'attività dell'istituzione e contiene un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.

3. Le norme regolamentari di cui al secondo comma determinano altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali e determinano la durata in carica del presidente e del consiglio di amministrazione.

4. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti comunali.

6. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

7. Gli amministratori delle istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

## **Articolo 48** **Società per azioni e a responsabilità limitata**

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, provvedendo anche alla loro costituzione.

2. La società cui il comune aderisce o che il comune costituisce deve garantire, attraverso il proprio statuto, il proprio atto costitutivo o mediante patti parasociali, la rappresentatività dei soci pubblici negli organi di amministrazione della società.

3. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. I rappresentanti del comune presso le società sono nominati dal sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

5. Il sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

#### **Articolo 49** **Consorzi**

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme anche del presente statuto previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. Le modalità di costituzione dei consorzi sono fissate dalla legge. Le modalità di funzionamento sono fissate, oltre che dalla legge, da una convenzione e dallo statuto del consorzio, approvati a maggioranza assoluta da parte del consiglio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

#### **Articolo 50** **Nomine**

1. Per le nomine di amministratori, sindaci, dirigenti, consiglieri o comunque rappresentanti del comune a qualunque titolo presso aziende, istituzioni, società per azioni e a responsabilità limitata, associazioni di categoria o comunque enti di cui il comune faccia parte, vige la deroga di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **CAPO III** **ATTIVITA' NORMATIVA**

#### **Articolo 51** **Statuto**

1. Lo statuto costituisce la norma fondamentale con cui il comune esplica il proprio potere di auto organizzazione. Ad esso devono uniformarsi tutti gli atti normativi ed amministrativi del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti. Le modalità di modifica dello statuto sono stabilite dalla legge.

2. Un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali non inferiore al 15 % dell'intero corpo elettorale può proporre modifiche allo statuto mediante la presentazione di un progetto di modifica redatto per articoli.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di avvenuta esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### **Articolo 52** **Regolamenti**

1. Il comune emana regolamenti nelle materie di propria competenza e nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle statutarie.



2. Nelle materie di esclusiva competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea e delle norme statutarie.

3. Nelle altre materie, tale potestà si esplica nel rispetto altresì delle disposizioni normative statali e regionali, tenuto conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi competenza concorrente nelle stesse materie.

4. L'iniziativa per l'approvazione di regolamenti spetta, oltre che alla giunta, al sindaco ed ai singoli consiglieri con le modalità fissate dalle legge, altresì ad un numero di soggetti residenti nel territorio comunale non inferiore a 100, che la espleta con le modalità indicate all'articolo 13 dello statuto.

5. I regolamenti comunali e le loro modifiche, deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, diventano esecutivi contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

6. I regolamenti e le loro modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di avvenuta esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

### **Articolo 53** **Ordinanze**

1. Il sindaco, il direttore generale e i responsabili dei servizi emanano, ciascuno nelle materie di propria competenza e secondo quanto disposto dalla legge, provvedimenti d'urgenza denominati ordinanze.

2. Nel caso in cui i destinatari delle ordinanze siano individuabili, le stesse sono a questi tempestivamente notificate.

3. Le ordinanze sono pubblicate all'albo pretorio e delle stesse viene data ulteriore idonea forma di pubblicità che ne consenta l'effettiva conoscibilità.